



## GENERAL SUPPLY CONDITIONS

**1. Preamble**

1.1. These general conditions shall apply, save as varied by express agreement accepted in writing by both parties.

**2. Formation of Contract**

2.1. The Contract shall be deemed to have been entered into when, upon receipt of an order, Cieffe has sent an acceptance in writing.

2.2 To be valid, all telephonic or oral supplementations, changes and side agreements require the written confirmation of Cieffe.

**3. Currency**

3.1 Euro has been agreed on as the contractual currency.

**4. Drawings and descriptive documents**

4.1 The weights, dimensions, capacities, prices, performance ratings and other data included in catalogues, prospectuses, circulars, advertisements, constitute an approximate guide. These data shall not be binding save to the extent that they are by reference expressly included in the Contract.

4.2 All drawings and technical documents relating to the Product or its manufacture submitted by one party to the other, prior or subsequent to the formation of the Contract, shall remain the property of the submitting party.

4.3 Drawings, technical documents or other technical information received by one party shall not, without the consent of the other party, be used for any other purpose than that for which they were provided. They may not, without the consent of the submitting party, otherwise be used or copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party.

**5. Packing**

5.1. Unless otherwise agreed, prices quoted in tenders and in the Contract shall not include the cost of packing.

**6. Delivery and passing of risk**

6.1 Any agreed trade term shall be construed in accordance with the INCOTERMS 2000, in force at the formation of the contract.

6.2 Unless otherwise agreed, the delivery shall be Ex Works (EXW).

6.3 Cieffe reserves the right to postpone the delivery, if the purchaser fails or delays in making any agreed advance payment.

6.4 If the Purchaser fails to accept delivery of the plant on due date, he shall make any payment as if the plant had been delivered. Cieffe shall arrange for the storage of the plant at the risk and cost of the Purchaser.

6.5 Should delay in delivery be caused by any of following circumstances: industrial disputes and any other circumstances (e.g. fire, mobilisation, requisition, embargo, currency restrictions, insurrection, shortage of materials, etc.), there shall be granted such extension of the delivery period as is reasonable having regard to all the circumstances of the case.

**7. Payment**

7.1 Unless otherwise agreed, payment shall be effected by interbank payment transaction only; no cheque or bill of exchange will be considered as fulfilment of the payment obligation.

7.2 Whatever the means of payment used, payment shall not be deemed to have been effected before the Supplier's account has been fully and irrevocably credited.

7.3 If the Purchaser fails to pay by the stipulated date, Cieffe shall be entitled to interest from the day on which payment was due. The rate of interest shall be as agreed between the parties. If the parties fail to agree on the rate of interest, it shall be 8 percentage points above the rate of the main refinancing facility of the European Central Bank in force on the due date of payment.

7.4 In case of late payment, Cieffe may suspend its performance of the contract until it receives the payment.

7.5 A payment conditional on the fulfilment of an contractual obligation by Cieffe shall not be due until such obligation has been fulfilled, unless the failure of Cieffe is due to an act or omission of the Purchaser.

**8. Arbitration and law applicable**

8.1 All disputes concerning the payment for the goods ordered and/or delivered and for ancillary services shall be resolved exclusively by the competent Court of Treviso.

8.2 Any dispute relating to other than the contractual aspects mentioned in the preceding paragraph and arising out or in connection with the present contract (by way of example and not exhaustively, relating to the interpretation of the contract, liability for defects, guarantee, product liability etc.) shall be finally settled under the Rules of Mediation / Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris (ICC). The proceedings shall be held in Treviso in English.

The contract is governed by Italian law.

**9. Guarantee**

9.1 Cieffe undertakes to remedy any defect or nonconformity resulting from faulty design, materials or workmanship. The liability is limited to defects which appear within a period of one year from delivery. If the daily use of the Product exceeds that which is agreed, this period shall be reduced proportionately.

9.2 In order to be able to avail himself of the guarantee, the Purchaser shall notify Cieffe in writing without delay of any defects that have appeared. The notice shall contain a description of the defect.

9.3 Save where the nature of the defect is such that it is appropriate to effect repairs on site, the Purchaser shall return to the Cieffe the defective part, for repair or replacement by Cieffe, and in such case the delivery to the Purchaser of such part properly repaired or part in replacement thereof shall be deemed to be a fulfilment by Cieffe of his obligations under this paragraph in respect of such defective part.

9.4 Unless otherwise agreed, the Purchaser shall bear the cost and risk of transport of defective parts and of repaired parts or parts supplied in replacement of such defective parts between the place where the plant is situated and the Cieffe's works.

Defective parts replaced shall be placed at the disposal of the Cieffe.

9.5 If Cieffe refuses to fulfil its obligations under this Clause or fails to proceed with due diligence after being required so to do, the Purchaser may proceed to do the necessary work at the Cieffe's risk and expense, provided that he does so in a reasonable manner.

9.6 The Cieffe's liability does not apply to defects arising out of materials provided, or out of a design stipulated, by the Purchaser.

9.7 The Cieffe's liability does not cover defects arising from the Purchaser's faulty maintenance or from alterations carried out without the Cieffe's consent in writing, or from repairs carried out improperly by the Purchaser, nor does it cover normal deterioration.

9.8 In no case Cieffe can be held responsible for direct or indirect damages, for loss of profits, loss of production and loss of use, unless it is shown from the circumstances of the case that the Cieffe has been guilty of gross negligence.

**10. Retention of title**

10.1 Cieffe reserves the property of the goods that are subject of the supply until all payments related to this deal with the Purchaser have been made.

10.2 In case of attachment, sequestration or other dispositions of third parties, the Purchaser must immediately make all the necessary information and documents for the safeguarding of their rights available to Cieffe. Legal executors and/or third parties must be informed about Cieffe's property. The recourse of the reservation of property is not valid as a withdrawal of the agreement.

**11. Local laws and regulations**

11.1 The Purchaser have to put at disposal of Cieffe the necessary information concerning the local laws and regulations applicable to the plant connected therewith.

11.2 If, by omission of the Purchaser of any information mentioned in a.m. paragraph, or by reason of any change in such laws and regulations occurring after the date of the contract, the costs of the plant are increased, the amount of such increase shall be added to the price of the supply.

**12. Safety regulations**

12.1 The Purchaser shall notify Cieffe in full of the safety regulations which the Purchaser imposes on his own employees and Cieffe shall secure the observance by its employees of such safety regulations.

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA****1. Preambolo**

1.1 Saranno applicate le seguenti condizioni generali di vendita, se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti.

**2. Formazione del contratto**

2.1 Il contratto sarà considerato valido nel momento in cui, dopo la ricezione dell'ordine, Cieffe avrà inviato una conferma scritta.

2.2 Per essere valide, tutte le integrazioni, modifiche e accordi telefonici o verbali, necessitano della conferma scritta da parte di Cieffe.

**3. Valuta**

3.1 La valuta contrattuale applicata è l'Euro.

**4. Disegni e documenti descrittivi**

4.1 Pesi, dimensioni, capacità, prezzi, livelli di rendimento e altri dati presenti in cataloghi, prospetti, circolari e inserzioni, costituiscono una guida approssimativa. Questi dati non sono considerati vincolanti, a meno che non si faccia espresso riferimento nel contratto.

4.2 Tutti i disegni e/o documenti tecnici, relativi al prodotto o alla sua fabbricazione, scambiati tra le parti, precedentemente o in seguito alla formazione del contratto, rimangono di proprietà esclusiva della parte che li trasmette.

4.3 Disegni, documenti tecnici o altra informazione ricevuti da una delle parti, non potranno, senza il consenso dell'altra, essere usati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati forniti. Non ne è consentito l'utilizzo, la copiatura, la riproduzione, la trasmissione e la comunicazione a terzi, se non autorizzato dalla parte fornitrice.

**5. Imballo**

5.1 Se non diversamente specificato, i prezzi riportati nelle offerte e nel contratto non includono il costo dell'imballo.

**6. Consegna e passaggio del rischio**

6.1 Ogni condizione commerciale concordata sarà interpretata secondo quanto definito dagli Incoterms 2000, in vigore al momento della formazione del contratto.

6.2 Se non definito diversamente, la consegna sarà Ex Work.

6.3 Cieffe si riserva la facoltà di posporre la consegna, qualora l'acquirente non adempia o ritardi il versamento di eventuali anticipi concordati.

6.4 Nel caso in cui l'acquirente non accettasse la consegna dell'impianto alla data dovuta, dovrà effettuare comunque ogni pagamento, come se l'impianto fosse stato consegnato. CIEFFE organizzerà il deposito dell'impianto a rischio e spese dell'acquirente.

6.5 Nel caso in cui la consegna dovesse essere ritardata per una delle seguenti ragioni: controversie industriali o qualsiasi altra circostanza (per es.: incendio, mobilitazione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezioni, carenza di materiali, etc.), allora deve essere garantito un prolungamento del periodo di consegna conformemente alle circostanze del caso.

**7. Pagamento**

7.1 Se non diversamente specificato, il pagamento deve essere effettuato solo con transazione bancaria (primaria banca); non sono accettati assegni o cambiali, come adempimento dell'obbligazione contrattuale.

7.2 Indipendentemente dal tipo di pagamento utilizzato, l'obbligazione di pagamento si riterrà estinta, esclusivamente quando sarà avvenuto l'accredito completo ed irrevocabile sul conto Cieffe.

7.3 Se l'acquirente non procede al pagamento nei termini concordati, Cieffe è autorizzata ad addebitare gli interessi a partire dalla data, in cui il pagamento è divenuto esigibile. Il tasso di interesse sarà definito tra le parti. Qualora le parti omettessero di concordarlo, il tasso di interesse applicato sarà di 8 punti percentuali al di sopra del tasso BCE, in vigore al momento della scadenza di pagamento.

7.4 In caso di ritardato pagamento, Cieffe potrà sospendere l'adempimento del contratto fino al momento in cui viene effettuato il pagamento.

7.5 Il pagamento condizionato all'adempimento di un obbligo contrattuale da parte di Cieffe, non sarà dovuto fintantoché l'adempimento non avrà avuto luogo, sempre che questa carenza non sia imputabile ad un atto od omissione da parte dell'acquirente.

**8. Arbitrato e diritto applicabile**

8.1 Esclusivamente competente per tutte le controversie aventi ad oggetto il pagamento del prezzo dei beni ordinati e/o forniti e degli eventuali servizi accessori è il Tribunale di Treviso.

8.2 Tutte le eventuali controversie riguardanti aspetti contrattuali diversi da quelli di cui al comma precedente, connessi o derivanti dal presente contratto (in via esemplificativa e non esaustiva: l'interpretazione del contratto, la garanzia per vizi o difetti, la garanzia di buon funzionamento, la responsabilità del produttore, etc.) saranno definitivamente risolti secondo il Regolamento di Mediazione / Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI). La procedura avrà sede a Treviso e si terrà in lingua italiana. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

**9. Garanzia**

9.1 CIEFFE s'impegna a rimediare a qualsiasi difetto o non conformità derivante da progettazione, lavorazioni o materiali non idonei. La garanzia è limitata ai difetti che si presentano entro il periodo di un anno dalla consegna. Se l'utilizzo quotidiano del prodotto eccede quanto concordato, questo periodo può essere ridotto proporzionalmente.

9.2 Per potersi avvalere della garanzia, l'acquirente dovrà informare subito per iscritto Cieffe di qualunque difetto, si presenti. La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto.

9.3 Tranne nel caso in cui la natura del difetto sia tale da richiedere l'intervento di riparazione in loco, l'acquirente dovrà restituire a Cieffe la parte difettosa, affinché sia riparata o sostituita da Cieffe. In questo caso, con la consegna all'acquirente della parte in questione opportunamente riparata o sostituita, Cieffe avrà adempito ai suoi obblighi contrattuali.

9.4 Se non diversamente concordato, l'acquirente dovrà sostenere il costo e il rischio per il trasporto delle parti difettose e di quelle riparate o sostituite, dal luogo in cui sono situati gli impianti fino allo stabilimento Cieffe. Le parti difettose sostituite, dovranno essere messe a disposizione di Cieffe.

9.5 Se Cieffe rifiuta di adempiere ai suoi obblighi indicati in questa clausola o non dovesse procedere come richiesto, l'acquirente potrà effettuare il lavoro necessario a spese e rischi Cieffe, purché lo faccia in modo ragionevole.

9.6 Cieffe non può essere ritenuta responsabile per difetti derivanti da materiali forniti o da un progetto stabilito dall'acquirente.

9.7 Cieffe non può essere ritenuta responsabile per difetti derivanti da incuria o da modifiche realizzate senza il consenso scritto di Cieffe, o da riparazioni effettuate impropriamente dall'acquirente, e nemmeno dal normale deterioramento.

9.8 Cieffe non potrà essere ritenuta responsabile in alcun caso, per danni diretti o indiretti, per mancati profitti, mancata produzione o mancato utilizzo, a meno che non sia evidente dalle circostanze che Cieffe si sia resa responsabile di negligenza grave.

**10. Riserva di proprietà**

10.1 Cieffe si riserva la proprietà dei beni oggetto della fornitura fino all'effettuazione di tutti i pagamenti collegati all'affare con l'acquirente.

10.2 In caso di pignoramento, sequestro o altre disposizioni di terzi, il cliente metterà immediatamente a disposizione di Cieffe tutte le informazioni e documentazioni, che si rendessero necessarie per la tutela dei suoi diritti. Gli esecutori giudiziari e/o terzi devono essere informati della proprietà di Cieffe. La rivalsa della riserva di proprietà non vale quale recesso contrattuale.

**11. Leggi locali e regolamenti**

11.1 L'acquirente deve mettere a disposizione di Cieffe le informazioni necessarie riguardanti le leggi locali e regolamenti che possano riguardare l'impianto.

11.2 Se, per omissione dell'acquirente di alcune delle informazioni indicate nel paragrafo precedente, o in caso di modifiche di tali norme e regolamenti che entrino in vigore dopo la data del contratto, i costi dell'impianto dovessero aumentare, l'importo relativo a questo aumento saranno aggiunti al prezzo della fornitura.

**12. Norme di sicurezza**

12.1 L'acquirente deve informare dettagliatamente Cieffe sulle normative di sicurezza che l'acquirente impone ai suoi dipendenti, e Cieffe deve garantire l'osservanza di queste normative di sicurezza da parte dei suoi dipendenti.